

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 808)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 ottobre 1964 (V. Stampato n. 1620)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(REALE)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 ottobre 1964*

**Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati,  
indetti per gli anni 1962 e 1963**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le Commissioni di scrutinio per le promozioni in Corte di appello ed in Corte di cassazione, ove rilevino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 non si sono attenuti, nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore comunica la riscontrata irregolarità al candidato, il quale, nel termine perentorio di trenta giorni, deve provvedere alle necessarie rettifiche, uniformandosi alle disposizioni di legge.